



Sede provinciale di Napoli

Gilda degli Insegnanti

Calendario scolastico 2005/2006

Riferimenti normativi: art. 74 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 138; D.P.R. 275/1999, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. n. 347/2000, D. Lgs. n. 297/1994 art. 74, annuali OO.MM- per l'a.s. 2004/2005 O.M. 27.7.2004 n. 62 prot. 12019.

Nell'ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico (vedi schema). Il MIUR conserva la competenza relativa a:

1) determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

2) indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;

3) determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole.

Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni.

Gli adattamenti del calendario scolastico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario (anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell'art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (**svolgimento di almeno 200 giorni di lezione**) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico.

La nota MIUR prot. 47733 del 2003.

Con nota 4733/2003 il MIUR ha chiarito quanto segue:

1) le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;

2) le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano esperti autorizzati dal Consiglio d'Istituto (comma 7 art. 13 decreto legislativo 297/94), sono considerare come giorni di lezione;

3) le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

Il Collegio Docenti decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento; essa deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2005/2006 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21.6.2006 (art. 1 OM n. 62 dell'11.7.2005).

In via eccezionale, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può autorizzare i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità. (art. 3 OM n. 62 dell'11.7.2005).

Calendario e rapporto giuridico dei docenti.

Le date dell'anno scolastico dal punto di vista amministrativo sono 1° settembre 2005- 31 agosto 2006, la circolare ministeriale n. 187/1994 ha individuato le date finali di riferimento per le diverse tipologie di personale docente con contratto a tempo determinato: 31 agosto per i supplenti annuali su posto vacante con diritto alla retribuzione estiva e 30 giugno, con eventuale proroga per esami, per i docenti supplenti su posto disponibile fino al termine delle attività didattiche, questi ultimi non hanno diritto a retribuzione estiva.

Le cessazioni dal servizio con collocamento a riposo per limiti di età avvengono con decorrenza 1.9.2005.

Calendario delle festività.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente (cfr. art. 2 OM n. 62 dell'11.7.2005 prot. 6706).

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.(1)

Le festività ebraiche, di seguito riportate, per l'anno scolastico 2004/2005 sono:

- tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);
- 5, 6, 7-12 e 13 aprile - Pesach (Pasqua);
- 26 e 27 maggio - Shavuoth (Pentecoste);
- 27 luglio - Digiuno del 9 di Av;
- 16 e 17 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);
- 24 e 25 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
- 30 settembre, 1 e 7 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);
- 8 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge).

(1) La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il docente presta servizio è considerata giorno festivo solo se coincide con una giornata lavorativa. (art. 20 CCNL 4.8.1995 e art 14 CCNL 24.7.2003).

La presente tabella è stata tratta dalla Tecnica della scuola. (mancano ancora i dati della Calabria).

REGIONE	Inizio Lezioni	Vacanze Natalizie	Vacanze Pasquali	Altre vacanze	Termine lezioni
Abruzzo	15/9/2005	24/12/2005-7/1/2006	13-18/4/2006		10/6/2006
Alto Adige (Bolzano)	12/9/2005	24/12/2005-6/1/2006	13-17/4/2006	31/10/2005; 2/11/2005; 27/2/2006-2/3/2006 (vacanze invernali) Orario settimanale diviso su cinque giorni: (1) - 3-4/11/2005 - 3/3/2006 - 18/4/2006 - 24/4/2006 Orario settimanale diviso su sei giorni: (1) - 7/1/2006 - 3-4/3/2006 - 18/4/2006 - 24/4/2006 - 3/6/2006	16/6/2006
Basilicata	19/9/2005	23/12/2005-7/1/2006	13-18/4/2006		10/6/2006
Calabria	15/9/2005	23/12/2005-7/1/2006	13/4/2006-18/4/2006		10/6/2005
Campania	15/9/2005	23/12/2005-8/1/2006	13/4/2006-18/4/2006	(3)	10/6/2006
Emilia-Romagna	19/9/2005	24/12/2005-7/1/2006	13-18/4/2006	2/11/2005	10/6/2006
Friuli-Venezia Giulia	12/9/2005	23/12/2005-9/1/2006	13-18/4/2006		8/6/2006
Lazio	14/9/2005 (primo ciclo) 15/9/2005 (secondo ciclo)	22/12/2005-7/1/2006	13-18/4/2006		10/6/2006
Liguria	20/9/2005	24/12/2005-7/1/2006	13-18/4/2006	12/10/2005	10/6/2006
Lombardia	12/9/2005	23/12/2005-8/1/2006	12-19/4/2006		10/6/2006

Marche	12/9/2005 2° ciclo 15/9/2005 scuola in- fanzia e 1° ciclo	24/12/2005- 7/1/2006	13- 18/4/2006	31/10/2005; 24/4/2006	7/6/2006 2° ciclo 10/6/2006 1° ciclo 30/6/2006 infanzia
Molise	12/9/2005	24/12/2005 7/1/2006	13/4/2006 18/4/2006	2/11/2005 7/8gg. A disposizione dei consi- gli di circolo e istituto	8/6/2005
Piemonte	12/9/2005	24/12/2005- 8/1/2006	12- 18/3/2006	(2)	10/6/2006
Puglia	19/9/2005	24/12/2005- 7/1/2006	13- 18/4/2006		10/6/2006
Sardegna	19/9/2005	23/12/2005- 5/1/2006	13- 18/4/2006	28/2/2006; 28/4/2006 N. 2 giorni a disposizione del consiglio d'istituto	10/6/2006
Sicilia	19/9/2005	24/12/2005- 7/1/2006	13- 18/4/2006	I consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze deri- vanti dal Pof, determineranno, gli adattamenti del calendario scolastico che potranno riguarda- re anche la data dell'inizio delle lezioni, con la possibilità di anti- cipare fino al 9 settembre.	10/6/2006
Toscana	15/9/2005	24/12/2005- 5/1/2006	13- 18/4/2006	30/11/2005	10/6/2006
Trentino (Trento)	12/9/2005 1/9/2005 scuola in- fanzia	22/12/2005- 7/1/2006	13- 19/4/2006	31/10/2005; 24/4/2006; 3/6/2006	10/6/2006
Umbria	15/9/2005	23/12/2005- 5/1/2006	13- 18/4/2006	2/11/2005	10/6/2006
Valle d'Aosta	14/9/2005	23/12/2005- 7/1/2006	13- 17/4/2006		8/6/2006
Veneto	19/9/2005	24/12/2005- 8/1/2006	13- 18/4/2006		10/6/2006

(1) **BOLZANO** - Le istituzioni scolastiche, il cui orario settimanale delle lezioni si articola su cinque giorni, possono stabilire fino a cinque giorni di interruzione dell'attività didattica, le altre istituzioni il cui orario settimanale delle lezioni si articola su sei giorni, possono stabilire fino a sei giorni di interruzione dell'attività didattica, purché tra la Direzione della scuola materna, i consigli di circolo e d'istituto, dei circoli di scuola elementare, degli istituti comprensivi e pluricomprensivi e delle scuole secondarie di primo grado del corrispondente bacino di utenza sussista un relativo accordo.

(2) **PIEMONTE** - Gli istituti che hanno sede nei luoghi dove è previsto lo svolgimento delle gare

relative ai "XX Giochi Olimpici Invernali" potranno anticipare l'inizio delle lezioni a partire dall'1/9/2005 al fine di consentire la sospensione dell'attività didattica dal 10 al 26/2/2006.

(3) CAMPANIA *"Anche quest'anno - ha dichiarato l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Corrado Gabriele - in quelle scuole dove si registra una consistente presenza di studenti appartenenti ad altre etnie e religioni, uno dei sette giorni "a disposizione" potrà essere utilizzato per festeggiare una particolare ricorrenza.*

Si tratta di una facoltà che i dirigenti scolastici potranno utilizzare in armonia con la comunità scolastica a seguito di un'ampia concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola e in linea con un principio di integrazione culturale e di cittadinanza attiva per tutti.

E' data anche facoltà ai Dirigenti scolastici di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni, per non più di tre giorni, sulla base di particolari e motivate esigenze e comunque, concordando tale variazione con i Comuni interessati che devono garantire agli scolari i previsti servizi di supporto come trasporti e mense.